

Intestazione :

Egregio Comandante
Legione Carabinieri di
Stazione di

Egregio Comandante

in merito alla pregiata sua del (data) la informiamo di aver inoltrato per competenza alla Direzione Amministrativa la richiesta dei dati riguardanti il personale che ha operato presso il nostro servizio nel periodo da Voi indicato. Per quanto riguarda invece l'elenco dei pazienti osserviamo che, a meno che non siano intervenute recenti modifiche di cui non siamo al corrente (e che la pregheremmo eventualmente di citarci), benché ci risulti siano ammesse eccezioni alla tutela della privacy per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ciò è subordinato all'esistenza di norme di legge. Per quanto ci risulta, nessuna legge ha finora annullato o modificato le disposizioni riguardanti la Sanità in generale e specificamente i Servizi Tossicodipendenze.

In particolare l'art. 120 comma 7 del TU 309/90 dispone che: *“Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.”*

L'art.200 del Codice di Procedura Penale “Segreto professionale” dispone che:

“Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”

L'art. 103 del Codice di Procedura Penale dispone quanto segue:

“1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. (...)

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

Infine l'art. 256 del Codice di Procedura Penale “Dovere di esibizione e segreti” dispone che:

“le persone indicate negli art 200 e 201 devono consegnare immediatamente alla autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta , gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.”

L'identità delle persone che si rivolgono al SERT è, per l'appunto, una informazione coperta dal segreto professionale a cui, per di più, il legislatore ha attribuito un particolare rinforzo con l'evidente intento di incentivare l'accesso al servizio ad ogni categoria di persone nella più totale riservatezza.

Dalla rilettura delle suddette norme, che non riguardano la riservatezza dei dati personali (ovviamente non opponibile ad indagini giudiziarie svolte per motivi di sicurezza pubblica) ma il segreto professionale tipico dei medici, degli avvocati, dei sacerdoti e delle altre professioni a cui è riconosciuto (e rinforzato per il personale operante nei SERT e nelle comunità per tossicodipendenti) ci pare esclusa la possibilità di fornire elenchi di cittadini con una patologia riconosciuta come meritevole di speciale riservatezza da una specifica legge dello stato, fatta salva, naturalmente, la facoltà della magistratura inquirente di procedere all'ispezione o al sequestro della documentazione secondo le disposizioni sopra citate.

Con viva cordialità

(aggiornato a dicembre 2023)